

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2476

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei deputati AMATO, SEPIA, MONACI, NERLI,
PELLICANÒ, BRUNI Giovanni, SERAFINI Anna Maria e SOAVE**

(V. Stampato Camera n. 4492)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e
istruzione) della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1990*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 ottobre 1990*

Celebrazione del 750° anniversario dell'università degli
studi di Siena

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella ricorrenza del 750° anniversario della sua fondazione, è concesso alla università degli studi di Siena un contributo straordinario di lire 1 miliardo nell'anno 1990, da destinarsi al funzionamento del Comitato istituito dal decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1989, e integrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica in data 30 dicembre 1989, e ad iniziative riguardanti l'organizzazione di celebrazioni, congressi, seminari, convegni di studio e attività editoriali connessi con la ricorrenza.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. All'impegno, liquidazione e pagamento delle spese provvede il rettore, in deroga alle norme di contabilità pubblica vigenti, secondo norme emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro. Tali norme dovranno consentire rapidità di spesa ed essere improntate al rispetto dell'autonomia degli organi universitari prevedendo esclusivamente il controllo sull'effettiva destinazione dei fondi.

Art. 3.

1. I legati e le donazioni di beni immobili e mobili da chiunque effettuati, nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dell'università

di Siena per le celebrazioni del suo 750° anniversario, sono esenti dalle imposte di successione e donazione e dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili. Sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire 150.000.

2. Le liberalità a favore dell'università di Siena effettuate nel periodo e per i fini di cui al comma 1, sono deducibili dal reddito di impresa anche oltre la misura del 2 per cento prevista dalla lettera c) del secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e comunque in misura non superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dell'anno di imputazione.

3. Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dell'università di Siena nel periodo e per i fini di cui al comma 1 sono deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche, se non sono dedotte nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a determinarlo e purchè risultino da idonea documentazione.

Art. 4.

1. All'onere di lire 1 miliardo, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990 all'uopo utilizzando, per corrispondente importo, quota dell'accantonamento «Iniziativa per la diffusione della cultura e della ricerca scientifica».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.